

Carpi, 22/02/2017

Comunicazione 01/2017

Oggetto: Importanti novità in materia di SOTTOPRODOTTI

La nozione di "sottoprodotto" è contenuta nel Testo unico ambientale, il D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ed è da tempo oggetto di dibattito e tentativi di chiarimento.

Il rispetto dei requisiti dettati dalla normativa consente di trattare un residuo di produzione come un "bene" e non come un "rifiuto", con un alleggerimento, quindi, degli adempimenti e delle norme cui sottostare.

I sottoprodotti sono definiti dall'art. 184-bis del D.Lgs. 152/06:

1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

((2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del presente decreto.))

Per consentire una più facile dimostrazione dell'esistenza dei requisiti per la qualificazione di un residuo come sottoprodotto, è stato emanato il D.M. 13 ottobre 2016, n. 264, che entrerà in vigore il prossimo 2 marzo, e che **definisce i criteri per specifiche categorie di materiali**: le "biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di biogas in impianti energetici" e le "biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di energia mediante combustione". Rimane naturalmente valida, per il produttore, la possibilità di dimostrare in altro modo o per altri residui di produzione la sussistenza delle condizioni necessarie alla qualifica di sottoprodotto.

norsaq s.r.l.

sede legale: via del cantone, 11 - 41012 carpi (mo)

uffici: via doria, 4 - 41012 carpi (mo)

tel - fax: 059 / 69.33.06

e-mail: staff@norsaq.it

Sullo stesso tema, oltre al Decreto del Ministro dell'Ambiente, in data 11/01/2017, è stata pubblicata sul BUR Emilia Romagna la Delibera della Giunta Regionale 21 dicembre 2016, n. 2260, che istituisce **l'elenco regionale dei sottoprodotti**, dando mandato al Responsabile del Servizio giuridico dell'ambiente di definire la lista dei sottoprodotti che si possono originare da diversi processi produttivi. Sarà facoltà dei produttori di tali sottoprodotti richiedere l'iscrizione all'elenco regionale.

L'argomento non è per taluni aspetti di facile interpretazione, ma invitiamo le aziende che potrebbero rientrare nell'applicazione di queste norme (in quanto, ad esempio, produttrici di residui di processo non gestiti come rifiuti, venduti o ceduti a terzi, o riutilizzati al proprio interno) ad effettuare una attenta analisi della propria situazione alla luce del Testo unico ambientale, del D.M. di prossima entrata in vigore e della Deliberazione della Giunta regionale. Si ricorda che, in caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge, si potrebbe incorrere nella "gestione non autorizzata di rifiuti" e nelle relative pesanti sanzioni.

Si allegano:

- testo del 13 ottobre 2016, n. 264
- testo della Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2016, n. 2260

Cordiali saluti.

Roberta Bedeschi